

BOZZA

- Ai Soci della Consulta Nazionale dei CAF

Roma, 23 aprile 2009

Prot. 085/2009

Servizi fiscali n. 048/2009

Oggetto: -----
Incontro Consulta CAF e ANCI IFEL: Problematica ICI - assimilazione abitazione principale

Nella giornata di ieri, 22 aprile, si è svolto l'incontro in oggetto per discutere con l'Anci Ifel (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) la problematica sorta in seguito alla pubblicazione della risoluzione 1/FL del 04 marzo 2009 del Ministero Economia e Finanze.

Lo scopo della riunione era quello di conoscere l'orientamento dell'ANCI Ifel con riferimento al predetto documento di prassi ministeriale, che contrariamente a quanto aveva affermato lo stesso ministero con la risoluzione n.12/FL/2008, precisa che godono della esenzione dell'ICI, relativamente alle assimilazioni disposte con regolamento o delibera comunale vigente alla data del 29/5/2008, solo ed esclusivamente i fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti e fabbricati di proprietà o usufrutto di anziani o disabili permanentemente ricoverati in istituti e non locati, invitando i Comuni a recuperare l'ICI non versata dai contribuenti nel 2008 relativamente a fattispecie diverse dalle due già enunciate.

Durante la riunione è stato reso noto che l'IFEL con nota del 27 marzo (della quale alleghiamo copia alla presente) ha chiarito quali fossero "le fattispecie non più sottoponibili all'ICI" ricomprendendo quindi, oltre alle due su citate, anche tutte quelle altre previste con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008.

Conseguentemente, ha proseguito IFEL, eventuali azioni di accertamento volte a recuperare l'ICI non versata nell'anno 2008, comporterebbero probabili ricorsi dei cittadini che troverebbero accoglimento e un inutile dispendio finanziario per i Comuni.


L'IFEL ha inoltre reso noto che il Ministro dell'Interno, in sede di Conferenza Stato-città del 26 marzo ha preso l'impegno di "chiarire con una legge l'ambito di applicazione dell'esenzione dal pagamento del tributo per i casi assimilati al fine di superare lo stato di incertezza nel quale versa oggi la materia", con ciò confermando che una risoluzione ministeriale non può modificare una chiara disposizione di legge.

Preso atto che l'art.1 del DL 93/2008 riconosce l'esenzione nei confronti di tutte le fattispecie assimilate con regolamento o delibera, contrariamente a quanto affermato dalla risoluzione 1/FL/2009 si condivide pienamente l'orientamento espresso dall'IFEL nel senso che ai contribuenti che si trovano nelle condizioni indicate dalla norma (cioè qualsivoglia assimilazione prevista dal regolamento o delibera vigente alla data del 20/05/2008) spetta il riconoscimento dell'esenzione fino ad un eventuale provvedimento legislativo che disponga diversamente.

Per completezza di informazione si ritiene utile evidenziare che a tutt'oggi quasi tutti i Comuni non hanno assunto alcuna specifica posizione sul tema, quindi non è escluso che nonostante il parere espresso da IFEL (**allegato All.1 085_2009**) si possano profilare, da parte dei Comuni, azioni di recupero dell'imposta non pagata, in seguito alla risoluzione ministeriale, con conseguenti attivazioni di contenziosi in Commissione Tributaria.

Cordiali saluti

Il Coordinatore Consulta Nazionale CAAF
(Valeriano Canepari)



Allegati:

All.1 085_2009 "NOTA DI CHIARIMENTO - ICI abitazione principale e assimilate"

Roma, 27 marzo 2009

NOTA DI CHIARIMENTO - ICI abitazione principale e assimilate

Normativa

La norma, articolo 1 comma 2 del decreto legge n. 93/2008 convertito con modifiche in legge n. 126/2008, fornisce una definizione precisa e dettagliata degli immobili esentati dal pagamento del tributo disponendo che *“Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992”*.

Immobili oggetto di esenzione - due interpretazioni contrastanti

Il legislatore estende l’esenzione non solo ai casi di assimilazione che la normativa statale permetteva di attuare mediante regolamento, ma anche a tutti quei casi in cui il Comune abbia ritenuto di ampliare, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 o avvalendosi di scelte discrezionali direttamente nella delibera di approvazione delle aliquote.

Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è espresso in questo senso con la Risoluzione n. 12/2008 del 5 giugno 2008, precisando inoltre che il valore dell’assimilazione dipende dalla data del regolamento che, ovviamente, deve essere anteriore all’entrata in vigore del decreto. La Risoluzione aggiunge poi che *i contribuenti che hanno già provveduto ad effettuare il versamento dell’ICI relativa ad immobili per i quali il decreto legge n. 93/2008 ha disposto l’esenzione dal tributo hanno diritto al rimborso dell’importo versato che deve essere disposto d’ufficio dai Comuni, in applicazione dei principi di affidamento e di buona fede, contenuti nell’art. 10, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente*.

Lo stesso Ministero, invece, con Risoluzione n. 1/2009 del 4 marzo 2009, fornisce una nuova interpretazione della fattispecie, basandosi sulla Relazione illustrativa al decreto legge e sostenendo che le fattispecie assimilate a prima casa, esenti dal pagamento dell'imposta, sono solo quelle disposte dalla legge e non quelle estese con provvedimenti comunali ancorché deliberati prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 93/2008.

Decreto ministeriale per certificazione minore gettito

L'articolo 77 bis, comma 32, del decreto legge n. 112/2008, come convertito con modifiche in legge n. 133/2008, prevede che i Comuni certifichino il mancato gettito ICI ai sensi dell'articolo 1 del suddetto decreto legge n. 93/2008.

Il decreto del Ministero dell'Interno, licenziato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 26 marzo u.s., presenta una forte incongruenza poiché, oltre a riportare, su espressa richiesta di ANCI, il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge n. 93/2008, che definisce quali sono gli immobili oggetto di esenzione dal pagamento del tributo, fa riferimento anche alla Risoluzione n. 1/2009 del Ministero delle Finanze che restringe notevolmente l'ambito di esclusione.

L'ANCI ha dato parere positivo poiché ha ritenuto prevalente l'interesse dei Comuni a certificare il minor gettito ICI entro il più breve tempo possibile. Il rischio sarebbe stato calcolare i trasferimenti compensativi con la certificazione di cui al Decreto ministeriale del 15 febbraio 2008 ai sensi della Legge finanziaria per l'anno 2008.

Lo stesso Ministro dell'Interno, in sede di Conferenza Stato città del 26 marzo, in risposta alle osservazioni dell'ANCI, di cui sotto, ha preso l'impegno di chiarire con una norma di rango legislativo l'ambito di applicazione dell'esenzione dal pagamento del tributo per le assimilate, al fine di superare lo stato di incertezza nel quale versa oggi la materia.

Riflessioni

Se i Comuni dovessero procedere ai sensi della nuova interpretazione ministeriale, nonostante questa non abbia forza di legge e dunque non possa innovare l'ordinamento giuridico, si presume una necessaria azione di recupero verso i contribuenti che nel 2008 non hanno pagato l'imposta. Poiché però l'articolo 1 comma 2 del suddetto decreto legge 93/2008 ha chiarito quali fossero le fattispecie non più sottoponibili ad ICI, tali azioni di accertamento comporterebbero probabili ricorsi dei cittadini che troverebbero accoglimento, e un inutile dispendio finanziario.

Inoltre, facciamo presente che il riferimento della Risoluzione alla relazione tecnica del decreto legge 93/2008 non può costituire elemento interpretativo poiché non solo il testo originario cui si riferiva è stato modificato più volte nel corso dell'esame parlamentare ma, in nessun caso, una relazione accompagnatoria ad un progetto di legge può considerarsi interpretazione autentica la quale può aversi solo con norme di pari rango. Un principio fondamentale del diritto tributario è infatti quello secondo il quale restringere il novero delle fattispecie è possibile solo attraverso legge ordinaria e solo per il futuro. Ormai per l'anno 2008 i contribuenti hanno pagato in riferimento alla legislazione vigente per quell'anno, e i Comuni hanno, di conseguenza, diritto al ristoro del mancato gettito.

E i Comuni?

In attesa di un intervento normativo che chiarisca definitivamente quali siano le fattispecie assimilate tenute a pagare il tributo a partire, ovviamente, dall'anno 2009, l'ANCI si aspetta il totale ristoro del mancato gettito ICI, così come sempre assicurato dal Governo, per l'anno 2008. In relazione a tale aspettativa, sostiene che i Comuni debbano compilare il certificato del mancato gettito ICI tenendo conto, così come stabilito dall'articolo 1 del decreto 93, anche dei propri regolamenti e delibere.

Ovviamente, in mancanza di una norma chiara, tante sono le interpretazioni possibili e dunque, come Associazione, abbiamo anche l'obbligo di far presente che i due provvedimenti comunali vanno letti ed interpretati in modo accurato e puntuale, al fine di non rischiare di non vedere riconosciuto il mancato gettito certificato.

Partendo dal presupposto che i dubbi sorgono soprattutto per la valutazione delle assimilate all'abitazione principale, solo per fare un esempio, riteniamo non valide ai fini dell'esclusione del pagamento del tributo le assimilazioni previste da una delibera di Giunta comunale e non confermate con delibera dell'organo esecutivo, in quanto la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per l'anno 2007), all'articolo unico, comma 156, prevede che le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili, debbano essere validate dal Consiglio Comunale

L'IFEL, in ogni caso, risponde a qualsiasi quesito ricevuto via mail a info@webifel.it.

Alla luce di quanto espresso, l'ANCI, tramite IFEL, si è dichiarata disponibile nei confronti del Governo, a mettere a disposizione la banca dati Regolamenti e Delibere ICI, unica in Italia, per coniugare in modo omogeneo la volontà legislativa del Parlamento e la potestà regolamentare dei Comuni.